

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERMANI, BATTINO VITTORELLI, STIRATI, BONACINA, NENNI Giuliana, GIANCANE, TORTORA, BANFI, MACAGGI, SELLITTI e GATTO Simone**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1966

#### Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca norme, le quali, senza far venire meno il carattere giurisdizionale delle garanzie poste a tutela dei diritti degli interessati, sono dirette a realizzare un più sollecito svolgimento dei giudizi in materia di pensioni mediante l'eliminazione delle attuali strutture del procedimento tuttora caratterizzato da un eccessivo ritualismo, che non appare giustificato dalla particolare natura delle controversie e che costituisce una delle cause principali dei notevoli ritardi con cui vengono definiti i relativi giudizi.

Il disegno di legge utilizza ampiamente le indicazioni emerse dai lavori svolti nel 1965 da una Commissione dell'Associazione nazionale magistrati della Corte dei conti appositamente costituita per formulare proposte di riforma del contenzioso pensionistico.

Le principali innovazioni sono costituite dall'eliminazione dell'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore generale, dall'attribuzione dei compiti istruttori ai componenti del collegio giudicante, ridotti da cinque a tre; dall'introduzione di un procedimento particolarmente spedito

per la decisione delle questioni pregiudiziali di rito (intempestività del ricorso, eccetera) e delle questioni di merito diverse da quelle concernenti la dipendenza dell'invalidità dal servizio o dalla guerra e la sua valutazione, come pure la valutazione di condizioni economiche.

L'eliminazione dell'intervento del Procuratore generale è motivata, sotto il profilo giuridico, dalla mancanza del carattere inquisitorio che lo giustifica nei processi avanti la Corte dei conti, in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti. Qui infatti il Procuratore generale ricerca prove contro i responsabili e contesta ad essi degli addebiti, in quella posizione di « parte imparziale » che è propria anche del Pubblico Ministero nel processo penale. Tali giudizi sono iniziati per impulso d'ufficio e non può mancare, pertanto, un organo che, in posizione del tutto autonoma rispetto all'organo giudicante, assuma l'iniziativa diretta all'instaurazione del rapporto processuale, al reperimento degli elementi a sostegno dell'accusa formulata ed alla sottoposizione di questi all'organo giudicante. Nei giudizi in materia di pensione, invece,

il processo è iniziato dal privato con la presentazione del ricorso ed il Procuratore generale ha compiti che sono nel contempo di rappresentanza dell'Amministrazione interessata e di raccolta di elementi di prova, non a sostegno di una sua domanda, come avviene nei giudizi di responsabilità, ma per l'accertamento della verità dei fatti dedotti dal ricorrente e della fondatezza delle pretese di questi. Di siffatti compiti, i primi vanno attribuiti all'Avvocatura dello Stato o a rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come già avviene nei giudizi in materia di pensioni a carico di enti diversi dallo Stato, dove il Pubblico Ministero interviene esclusivamente nell'interesse della legge e conclude solo oralmente in udienza,; i secondi, propri del collegio giudicante più che del Pubblico Ministero, vanno attribuiti a detto collegio, che li svolge a mezzo dei suoi componenti, come avviene nei giudizi civili. La partecipazione del Pubblico Ministero del tutto singolare in questi giudizi su ricorsi avverso provvedimenti amministrativi, va pertanto eliminata.

Ne conseguirà indubbiamente un notevole snellimento della procedura.

Si consideri che attualmente, presentato il ricorso, questo viene istruito dal Procuratore generale il quale al termine dell'istruttoria emette conclusioni scritte. Queste, se diverse dall'accoglimento totale (il che avviene nella maggior parte dei casi), vengono notificate all'interessato, il quale, entro un anno dalla notifica, deve fare istanza di fissazione di udienza. All'udienza, ove il collegio giudicante che prende per la prima volta cognizione della causa, ritenga l'istruttoria incompleta, ordina un supplemento di istruttoria: il processo ritorna al Procuratore generale, che vi provvede, e si ricomincia. Si aggiunga che, per motivi di organizzazione interna del lavoro, il magistrato della Procura generale che istruisce il processo e redige le conclusioni è diverso da quello che partecipa al dibattimento, sicchè, nella migliore delle ipotesi, nella fase che precede la decisione il processo è esaminato da tre magistrati diversi, se si aggiunge ai primi due il relatore facente parte del collegio.

Ciò rappresenta evidentemente uno spreco di attività, assolutamente incompatibile con l'esigenza di definire sollecitamente la enorme quantità di giudizi che attendono da anni una decisione.

L'attribuire, dunque, le funzioni istruttorie e decisorie all'organo giudicante e l'affidare l'esercizio delle prime ad uno dei componenti di questo comporta che il processo sia seguito fino alla decisione da un solo istruttore-relatore, ed elimina, tra l'altro, quegli sfasamenti che con il sistema attuale, si verificano in alcuni periodi tra il ritmo dell'attività decisoria e quello dell'attività istruttoria, con la conseguenza che, a causa di un temporaneo rallentamento di questa ultima (il quale può dipendere da molteplici cause), gli uffici giudicanti debbano anche essi ridurre il ritmo di lavoro al di sotto della media, per la mancanza di ricorsi istruiti da decidere.

L'istituzione, per ciascun magistrato istruttore, di un ruolo nel quale vanno ad iscriversi i giudizi assegnatigli, consente una migliore organizzazione del lavoro, che non può non riflettersi positivamente sulla produttività.

L'eliminazione dell'atto conclusionale della Procura generale realizza inoltre una notevole economia senza alcun inconveniente, se si tiene presente che tale atto conclusionale è, in pratica, redatto in forma così succinta da non riuscire di alcuna utilità per chi debba in seguito prendere cognizione della controversia, sicchè la sua redazione (con l'esame degli atti e lo studio delle questioni e con i relativi adempimenti di copia, di notifica, eccetera, che essa comporta) rappresenta un'attività inutile.

La riduzione dei componenti dei collegi da 5 a 3 risponde all'esigenza indiscutibile di adattare la struttura dell'organo giudicante alle varie materie che rientrano nella sua competenza, materie che sono, nel caso della Corte dei conti, le più diverse e che quindi ben possono comportare una diversa composizione dei collegi nell'una e nell'altra sede.

Ora per quanto riguarda il contenzioso pensionistico, la struttura collegiale è preferibile a quella individuale, trattandosi di

giudizi inappellabili ed aventi spesso ad oggetto questioni di valutazione, ma pare del tutto ingiustificata, tenuto conto dell'importanza non eccezionale delle controversie, l'attuale ampia composizione dei collegi. Nè la modifica contrasta col carattere di « Magistratura superiore » della Corte dei conti, non sembrando che tale carattere comporti la necessità di adottare forme solenni anche quando queste mal si adattino alla materia trattata.

Sarebbe infine del tutto fuori luogo temere una diminuzione del prestigio dell'Istituto, a meno di non voler affidare la tutela di tale prestigio alle forme esteriori della sua attività.

Dal punto di vista pratico l'innovazione consente a ciascuno dei componenti del collegio di portare in ogni udienza un maggior numero di giudizi, con la conseguenza di dover partecipare ad un minor numero di udienze, e di poter utilizzare il tempo così risparmiato, istruendo più cause ed estendendo più sentenze.

Un considerevole vantaggio per i ricorrenti è poi costituito dall'ufficiosità che viene a caratterizzare tutto il processo fino alla decisione, con la conseguente abolizione del noto istituto dell'« abbandono ».

L'introduzione del particolare procedimento previsto dall'articolo 10 comporta infine un notevole snellimento, perchè elimina in molti casi la discussione in udienza pubblica, senza peraltro togliere agli interessati la possibilità di ottenere una decisione nelle forme normali.

Passando a considerare il prevedibile risultato, in termini numerici, delle modifiche proposte, è da tener presente innanzitutto che, per quanto riguarda le pensioni di guerra, le attuali cinque Sezioni speciali decidono in media 18.000 ricorsi l'anno. I ricorsi in fase di trattazione sono circa 125 mila ed altri 100 mila circa attendono l'inizio dell'istruzione. Vengono presentati nuovi ricorsi al ritmo di 1.500 al mese e ne è prevedibile un aumento, in seguito alla riapertura dei termini operata dall'articolo 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Tenuto conto, d'altra parte, che ogni pratica di pensione può dar luogo a numerosi

ricorsi (per questioni di dipendenza o di classifica, di aggravamento, di rinnovazione di assegno, di assegno di previdenza, di incollocamento, di incollocabilità, di accompagnamento, eccetera, nonchè per questioni concernenti i diritti degli aventi causa), non sembra esagerato prevedere che nei prossimi venti-venticinque anni continueranno ad essere presentati in media 16-17.000 ricorsi l'anno. Pertanto, essendo i ricorsi nuovi in numero di poco inferiore a quelli che nel frattempo verranno decisi, vi sarà ancora per alcuni decenni un arretrato di almeno 200.000 ricorsi.

La situazione non è meno preoccupante, come si vedrà, nel settore delle pensioni civili e militari, dove, tranne che per quelle riguardanti Enti diversi dallo Stato, l'istruzione di un ricorso non può essere iniziata prima che siano trascorsi 3 o 4 anni dalla sua presentazione ed occorre poco meno per la sua definizione.

È inattuabile allo stato, un potenziamento anche modesto degli uffici giurisdizionali (Procura generale e Sezioni giudicanti, con circa 265 magistrati addetti complessivamente) mediante la sottrazione di personale al settore del controllo, nel quale è già in atto una pericolosa deficienza causata appunto da precedenti operazioni del genere. Quanto alle nuove assunzioni di magistrati non c'è da farsi illusioni perchè avvengono al ritmo di 10-15 l'anno e in gran parte sono assorbite dalle normali vacanze.

Nemmeno il decentrare territorialmente questa giurisdizione appare un provvedimento idoneo a fronteggiare la situazione. È infatti di palmare evidenza che l'attività di 265 magistrati non può che dare gli stessi risultati, sia che i loro uffici giurisdizionali abbiano sede tutti nella capitale, sia che vengano situati nei capoluoghi di Regione. L'unico effetto positivo di una riforma del genere consisterebbe dunque nell'avvicinare tali uffici agli interessati, beneficio alquanto modesto se si considera che in questi giudizi non si richiede un particolare apporto del ricorrente e che questi, d'altra parte, quando si tratta di pensioni di guerra, per la scelta del difensore e per le notizie concernenti lo svolgimento del giudizio

può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di categoria. Di fronte a tale beneficio starebbero, peraltro, inconvenienti non trascurabili, quali la paralisi dell'attività per più di un anno (il tempo indispensabile per lo smistamento di centinaia di migliaia di ricorsi per le varie sedi); le difficoltà di individuare il giudice competente territorialmente dato che spesso, nella lunga attesa del giudizio, i ricorrenti hanno cambiato residenza (con i conseguenti conflitti di competenza, la risoluzione dei quali dovrebbe essere devoluta ad un organo superiore, il che comporterebbe notevoli complicazioni procedurali).

La soluzione adottata consente invece un migliore impiego del personale di Magistratura e di quello di segreteria disponibile.

Con i 200 magistrati addetti alle pensioni di guerra si possono infatti formare 65 Collegi (tredici per ognuna delle cinque Sezioni speciali), ciascuno con un proprio « carico » di giudizi, e una analoga distribuzione del personale è attuabile nei settori delle pensioni civili e militari (due Sezioni, ciascuna con undici Collegi).

Col sistema adottato che, oltre ad attuare uno snellimento nella procedura, consente di ovviare a numerosi inconvenienti, quali quelli derivanti dalla ricordata difficoltà di coordinare l'attività istruttoria con quella decisoria, dall'ampiezza degli organici delle Sezioni (venti-ventidue magistrati) e dalla sostituibilità senza alcuna formalità dei componenti dei Collegi giudicanti, circostanze che impediscono una funzionale ripartizione dei giudizi fra tutti i magistrati addetti; con tale sistema, dunque, è prevedibile una « resa » individuale media di venti decisioni mensili in materia di pensioni di guerra e di quindici in materia di pensioni civili e militari.

Nel settore delle pensioni di guerra, ciò comporterebbe una « resa » totale annua di 39.000 decisioni (60 mensili ogni Collegio, per 65 Collegi, per 10 mesi), che consentirebbe di riassorbire l'arretrato in ragione di 22.000 ricorsi l'anno (39.000 meno 17.000 nuovi), e quindi rimettersi al corrente in 10 anni circa, risultato che, considerando realisticamente la situazione, rappresenta il

massimo che si può ottenere con i mezzi disponibili.

Nel settore delle pensioni civili, dove 6.000 ricorsi attendono l'inizio dell'istruzione e 1.000 sono in trattazione, sono state emesse 910 decisioni nel 1963 e 1.250 nel 1964, mentre sono stati presentati 1.750 ricorsi nel 1963 e 2.600 nel 1964.

Nel settore delle pensioni militari, infine, vi sono 20.000 ricorsi in attesa e 5.000 in esame; ne sono stati decisi 1.500 nel 1963 e 1.800 nel 1964, contro i 5.000 e i 7.000 presentati rispettivamente nei due anni.

Le cifre indicate, pur essendo approssimative, consentono di rilevare che in questi due ultimi settori la situazione è ancora più grave che per le pensioni di guerra, perchè i ricorsi che vengono definiti sono molto meno di quelli nuovi i quali d'altra parte non sono destinati a diminuire.

Col sistema proposto, si potrebbe raggiungere una resa complessiva di circa 5.000 decisioni annue (45 mensili ogni collegio per 11 collegi per 10 mesi) per ogni settore, col riassorbimento dell'arretrato delle pensioni civili in qualche anno e la possibilità di spostare poi un certo numero di magistrati alle pensioni militari, per far fronte alla più grave situazione in questo settore.

È da dire, infine, che la riforma non comporta alcuna spesa.

Sulla scorta degli indicati criteri e tenendo presenti le riferite previsioni, si è predisposto l'unito provvedimento di cui si indica e commenta qui appresso il contenuto dei singoli articoli.

*Artt. 1 e 2.* — La legge contempla tutti i giudizi in materia di pensioni che il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, ed altre leggi speciali devolvono alla giurisdizione della Corte dei conti.

Restano, ovviamente, applicabili le norme sulla procedura davanti alla Corte in sede giurisdizionale, purchè non in contrasto con quelle della presente legge.

*Artt. 3 e 4.* — Le attuali 7 Sezioni per le pensioni verranno ad articolarsi ciascuna in un certo numero di Collegi, che svolgeranno l'attività giurisdizionale in parola. I Col-

leggi e le Segreterie delle Sezioni potranno funzionare col personale attualmente addetto alle suddette 7 Sezioni e alla Procura generale - Settore pensioni (circa 265 magistrati e 250 altri impiegati). Si attribuisce al Presidente della Corte la facoltà di determinare il numero dei Collegi in relazione alle esigenze di servizio e alla disponibilità di personale.

La prevista possibilità di porre a capo dei Collegi consiglieri o primi referendari consente di superare ogni problema di adattamento dell'organico dei magistrati alla nuova struttura degli uffici giurisdizionali.

Il Presidente di ciascuna Sezione oltre a presiedere uno dei Collegi ha i compiti organizzativi connessi con la sua posizione.

Per la sostituzione dell'istruttore si adottano forme proprie del processo civile.

Alla sostituzione degli assenti potrà provvedersi con magistrati di altri Collegi che si rendano disponibili a turno in ciascun giorno di udienza.

*Art. 5.* — Le varie disposizioni hanno lo scopo di far risultare chiaramente il momento e il modo della costituzione, principalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, che ha dato luogo a incertezze, con conseguenti ritardi derivanti dal dover ripetere notificazioni, eccetera.

Per quanto riguarda la costituzione dell'Amministrazione statale e dell'Ente resistente, essa avviene automaticamente, con l'arrivo degli atti e documenti concernenti il provvedimento impugnato, richiesti dalla Segreteria nel dare notizia della presentazione del ricorso (vedasi articolo 9).

Tale notizia pone la parte resistente in grado di conoscere il contenuto del ricorso, avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 13, e ciò appare sufficiente a garantirle la possibilità di difesa senza gravare il ricorrente dell'onere di notificare l'atto introduttivo del giudizio, se non nei casi in cui il giudice lo ritenga necessario (terz'ultimo comma).

Quanto ai giudizi pendenti, non vi è ostacolo ad applicare anche ad essi le norme in esame, perchè la notizia del ricorso, richie-

sta da queste norme al fine di rendere possibile il contraddittorio, è già stata comunicata dalla Corte nel richiedere il fascicolo amministrativo.

Si è ritenuto opportuno, con la disposizione dell'ultimo comma, introdurre una limitazione al sistema del patrocinio facoltativo per l'intervento in udienza, essendosi rilevata in pratica di nessun vantaggio per il ricorrente la possibilità di partecipare personalmente alla discussione.

D'altra parte, il ricorrente ha la possibilità (vedasi articolo 13) di conoscere gli atti di causa direttamente o a mezzo delle Associazioni di categoria e quindi può redigere difese scritte, ove sia in grado di farlo.

Essendo, peraltro, molto più vantaggioso per gli interessati il patrocinio legale, si è favorito il ricorso a tale patrocinio abilitandovi i professionisti iscritti nell'Albo degli avvocati, oltre quelli iscritti nell'Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Ciò elimina anche l'incongruenza dell'attuale sistema, nel quale il ricorrente o sta in giudizio e partecipa alla discussione di persona o deve avvalersi del patrocinio di un cassazionista.

*Art. 6.* — Attualmente comporta notevole perdita di tempo la ricerca, ai fini della notificazione degli atti di causa, dei ricorrenti risultati irreperibili nel domicilio indicato nel ricorso.

Con le norme dell'articolo 6 si vuole evitare che un'interpretazione eccessivamente benevola delle norme in vigore, nei riguardi dei ricorrenti che non pongono neppure la minima diligenza nella cura dei propri interessi, finisca col prolungare le già lunghe attese degli altri.

La disposizione dell'ultimo comma, tenendo presente che l'obbligo dell'indicazione del domicilio non costituisce un'innovazione, ma è già desumibile dalle norme vigenti (articolo 1 regio decreto 1933, n. 1038), dichiara applicabile il modo eccezionale di notificazione (neppure esso nuovo, se si considera quanto dispone al terzo comma l'articolo 1 del regio decreto citato) anche ai ricorsi pendenti.

Art. 7. — Le norme contenute in questo articolo disciplinano una materia nella quale mancano attualmente chiare disposizioni procedurali, non essendo in tutto applicabili gli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile, dettati per un tipo di processo che si discosta notevolmente da quello qui considerato.

Per la riassunzione del ricorso da parte degli eredi (comma terzo) si è previsto il termine piuttosto ampio di due anni, in considerazione della eccezionalità della forma di notificazione adottata nel comma secondo, che qui è possibile in ogni tempo, mentre le norme processuali che la contemplano in altri casi (come l'articolo 477 del Codice di procedura civile) pongono il limite di un anno dalla morte del *de cuius*.

Artt. 8 e 9. — Riguardo al primo comma dell'articolo 9, si rinvia a quanto già detto a proposito dell'articolo 5.

Le altre disposizioni regolano il passaggio all'istruttore, designato collegialmente, dei compiti propri del Procuratore generale nella fase istruttoria. La disposizione del penultimo comma prevede la possibilità di investire il collegio della decisione circa l'assunzione di mezzi di prova. L'ordinanza è, ovviamente, sempre revocabile, ma ciò consente di porre il collegio in grado di dare un certo indirizzo all'istruzione della causa, il che non è possibile attualmente perchè il collegio prende in esame il processo solo nella fase finale e quindi — ove ritenga opportuno acquisire ancora un documento, una perizia, eccetera — è necessario il rinvio dell'udienza, con conseguente restituzione del fascicolo al Procuratore generale, successiva fissazione di nuova udienza, e via dicendo.

Art. 10. — Le disposizioni dei primi due commi hanno lo scopo di evitare che il ricorrente, non essendo a conoscenza degli impedimenti di carattere processuale rilevati dall'istruttore, appresti le proprie difese nel merito, affrontando spese peritali, eccetera.

Tali disposizioni, collegate a quelle dell'articolo 14, rendono dunque immancabile

la contestazione, nei confronti del ricorrente, delle pregiudiziali di rito che impediscono la cognizione in merito.

Il terzo comma contempla invece la facoltà, per l'istruttore, di definire il giudizio con la procedura breve, quando si tratti di decidere questioni diverse da quelle di dipendenza o di classifica e di esistenza di particolari condizioni economiche.

Queste richiedono infatti valutazioni piuttosto elastiche, per le quali è più appropriata la struttura collegiale e sulle quali è da prevedere, data la loro delicatezza, che i ricorrenti provocherebbero, nella maggior parte dei casi, la pronuncia inappellabile del collegio; sicchè in definitiva si complicherebbe il procedimento con un doppio grado. La procedura breve si è perciò ammessa limitatamente alle questioni (quali, ad esempio, la tempestività dell'istanza pensionistica, l'appartenenza ad una delle categorie degli aventi diritto a pensione, il possesso della qualifica di partigiano, eccetera) che richiedono l'applicazione di criteri formali più rigidi e la cui risoluzione trova molto spesso conforto nella giurisprudenza consolidata della Corte, sì da scoraggiare gli interessati a proporre reclamo nei casi in cui non vi siano serie possibilità di accoglimento.

Il decreto previsto dalle disposizioni dell'articolo 10 deve essere sempre adeguatamente motivato.

Art. 11. — Il termine per proporre il reclamo è di novanta giorni quando il giudizio venga definito senza giungere alla udienza pubblica; quando invece esso continui, il termine è protratto fino al momento precedente all'inizio della discussione.

Art. 12. — Si vuole evitare, quando il ricorso appaia fondato *prima facie*, la fase dibattimentale, salvo opposizioni del Procuratore generale e delle altre parti interessate. Questo potere del Procuratore generale della Corte dei conti è da porre in relazione con quello, più ampio, di impugnazione di provvedimenti concessivi di pensione (vedasi articolo 17).

Il procedimento regolato dall'articolo 12 non rappresenta un'innovazione, ma l'adattamento di quello già previsto per le pensioni di guerra dall'articolo 5 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, alla diversa struttura del processo pensionistico disciplinato alla presente legge.

*Art. 13.* — Un'importante innovazione consiste nel rendere possibile alla parte ricorrente accedere agli atti e rendersi conto dello stato della procedura e delle eventuali lacune istruttorie, al fine di provvedere a colmarle o con la propria attività, ove possibile, ovvero sollecitando quella del giudice. Si attua così un sistema di relativa pubblicità, già propria del processo civile, non essendo giustificata la riservatezza nella quale si svolge attualmente l'istruttoria.

Si dà inoltre la possibilità alle Associazioni di categoria di svolgere una proficua attività di assistenza nei riguardi degli interessati, specialmente di quelli residenti fuori Roma.

Per motivi di speditezza si dispone che la inosservanza del termine per il deposito di atti e documenti (la quale non rende possibile alla controparte esaminarli tempestivamente), impedisce la trattazione della causa solo nel caso di esplicita opposizione della parte interessata, quando si tratti di atti e documenti di rilievo.

*Art. 14.* — Per le disposizioni dei primi commi dell'articolo in esame si rinvia a quanto detto riguardo agli articoli 10 e 11.

La disposizione del penultimo comma, con lo specifico richiamo agli articoli 276 e se-

guenti del Codice di procedura civile, non esclude l'applicabilità delle altre norme di tale Codice, richiamate, in quanto compatibili, dall'articolo 26 del Regolamento di procedura davanti alla Corte dei conti (regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038).

*Art. 15.* — Norme di coordinamento con varie disposizioni vigenti.

*Art. 16.* — Lo snellimento della procedura avrebbe scarsi risultati se non accompagnato da un potenziamento del Collegio medicolegale, che attualmente rende i pareri richiestigli in un periodo che va da poco meno di un anno a circa due. Il reperimento degli ufficiali medici è reso possibile dall'inclusione dei capitani. La riduzione a 5 del numero dei componenti delle sezioni del Collegio consente un più sollecito funzionamento di questi, senza diminuire le garanzie per gli interessati.

*Art. 17.* — Nulla è innovato per quanto riguarda i poteri di impugnativa autonoma spettanti in materia al Procuratore generale (vedasi, ad esempio, l'articolo 110, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648). È prevista, di conseguenza, la possibilità di proporre ricorso incidentale, nei casi in cui il Procuratore generale avrebbe potuto ricorrere autonomamente.

*Art. 18.* — Disposizioni transitorie.

*Art. 19.* — Si veda l'ultima parte del commento all'articolo 5.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le norme seguenti si applicano ai giudizi in materia di pensioni, di competenza della Corte dei conti.

**Art. 2.**

Le norme che regolano attualmente la materia restano in vigore per la parte in cui non risultino incompatibili con la disciplina della presente legge e dove questa non disponga.

**Art. 3.**

Ciascuna delle Sezioni della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni è costituita da un congruo numero di Collegi, determinato all'inizio di ogni anno con ordinanza del Presidente della Corte dei conti. I Collegi sono composti da un consigliere o da un primo referendario, che li presiede, e da due altri magistrati. I Collegi possono essere presieduti da un presidente di Sezione.

Con l'ordinanza di cui al primo comma sono designati i magistrati che compongono le singole Sezioni.

Con ordinanza del presidente di ciascuna Sezione è poi stabilita la composizione dei singoli Collegi.

**Art. 4.**

Il Presidente della Sezione presiede il primo Collegio, dispone la riunione, nei casi previsti dalla legge, dei ricorsi assegnati a diversi Collegi e la sostituzione dei magistrati in caso di impedimento o di esigenza di servizio, ne autorizza l'astensione e decide sulla ricsuzione, assegnando ad altro collegio il processo relativamente al quale



il magistrato si sia astenuto o sia stato recusato.

Il decreto che dispone la sostituzione del magistrato indica i motivi dell'impedimento e le esigenze di servizio.

La riunione, nei casi previsti dalla legge, dei ricorsi assegnati a collegi di diverse Sezioni è disposta dal presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.

#### Art. 5.

Salvo quanto disposto negli articoli 12 e 17 ai giudizi sui ricorsi in materia di pensioni non partecipa il Pubblico Ministero.

Sono abrogate le norme che prescrivono termini perentori, dopo il deposito del ricorso, per la notificazione del ricorso stesso all'Amministrazione statale o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato, ovvero ad altre parti interessate.

Sono abrogate le norme che prevedono il pagamento dell'imposta di bollo di lire 3.000, per la presentazione di ricorsi in materia di pensioni.

È esclusa l'applicazione della legge 25 marzo 1958, n. 260.

La parte ricorrente, che abbia sottoscritto il ricorso, si considera costituita personalmente al momento del deposito del ricorso stesso in segreteria, ovvero al momento dell'arrivo del ricorso spedito per posta, quando tale mezzo sia ammesso alla legge.

Nello stesso modo avviene la costituzione dell'avvocato, il quale, munito di procura, abbia sottoscritto il ricorso.

Ove l'avvocato non abbia sottoscritto il ricorso, si costituisce col deposito in segreteria di un atto contenente l'indicazione del decreto impugnato, del ricorso e del nome del ricorrente.

La costituzione dell'avvocato può avvenire anche con memoria contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

L'avvocato all'atto della costituzione deve depositare la procura, salvo che questa non sia stata apposta a margine o in calce al ricorso. In ogni caso la mancanza o l'invalidità della procura rende nulla la costituzione.

Le norme che precedono si applicano anche nei casi di riassunzione o di intervento.

Le Amministrazioni statali e gli Enti diversi dallo Stato, i cui provvedimenti siano stati impugnati ed ai quali sia stata data notizia del ricorso, a norma dell'articolo 9, comma primo, si considerano costituite al momento dell'arrivo nella segreteria della Sezione del fascicolo degli atti del procedimento amministrativo.

Quando vi siano altre parti interessate, alle quali il ricorso non sia stato notificato, il magistrato istruttore o il Collegio possono ordinarne la chiamata entro un termine non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il giudizio è dichiarato improcedibile e si estingue.

Le Amministrazioni statali possono essere rappresentate in giudizio da un loro funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e corrispondente, ovvero dall'Avvocatura dello Stato.

Le parti private e gli Enti diversi dello Stato, i quali non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non possono comparire in udienza se non rappresentati da un avvocato iscritto nell'albo di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

#### Art. 6.

Nel ricorso deve essere indicato il domicilio del ricorrente o quello da lui eletto ai fini di giudizio.

L'indicazione del domicilio può essere fatta con atto successivo al ricorso.

In mancanza di tale indicazione, ovvero, quando la parte è costituita a mezzo di avvocato, dell'indicazione del domicilio di quest'ultimo, tutte le comunicazioni e le notificazioni si eseguono mediante deposito nella segreteria.

Le norme che precedono si applicano anche all'atto di riassunzione ed all'atto di intervento.

Le variazioni del domicilio in corso di causa devono essere comunicate nel modo di cui al secondo comma.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai ricorsi già presentati.

#### Art. 7.

Ove risulti la morte del ricorrente e non vi sia stata prosecuzione del giudizio da parte degli eredi, il magistrato istruttore o il presidente del Collegio dispone con decreto la cancellazione della causa dal ruolo.

Il decreto è comunicato dalla segreteria collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto.

Il giudizio si estingue se non è riassunto entro due anni da tale comunicazione.

Ove risulti la morte, la radiazione o sospensione dall'albo dell'avvocato costituito in giudizio, la parte si considera costituita personalmente.

Ove risulti la perdita della capacità di stare in giudizio del ricorrente o del suo rappresentante legale, ovvero la morte di questi, ovvero la cessazione della rappresentanza legale per causa diversa dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore, ed il ricorso non sia stato proseguito da persona a ciò legittimata, si provvede a norma del primo comma e il decreto è comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio del ricorrente.

Il Pubblico Ministero promuove, quando occorre, l'emanazione dei provvedimenti di nomina o di sostituzione del legale rappresentante e del curatore speciale di cui all'articolo 78 del Codice di procedura civile e comunica tali provvedimenti alla segreteria della competente Sezione della Corte dei conti.

Pervenuta tale comunicazione, la segreteria comunica il decreto di cancellazione dal ruolo al legale rappresentante o al curatore speciale.

Quando la rappresentanza legale cessa per il raggiungimento della maggiore età, da parte del minore, e questi non prosegue il giudizio, si provvede a norma del primo comma e il decreto gli è comunicato a cura della segreteria.

Entro sei mesi dalla comunicazione del decreto di cancellazione, prevista nei due commi precedenti, il giudizio deve essere riassunto, altrimenti si estingue.

#### Art. 8.

Le comunicazioni o notificazioni da farsi a cura della segreteria si eseguono mediante spedizione di copia autentica degli atti, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione può essere fatta anche mediante consegna di copia autentica al difensore con procura.

Della spedizione o della consegna è fatta attestazione sull'originale, a cura della segreteria.

#### Art. 9.

Presentato il ricorso, la segreteria della Sezione ne dà notizia alle Amministrazioni statali ed agli Enti i cui provvedimenti sono stati impugnati ed acquisisce gli atti del procedimento amministrativo. Per i ricorsi in materia di pensioni di guerra ai suddetti adempimenti provvede la segreteria della prima Sezione speciale e poi il presidente di tale Sezione assegna i giudizi a ciascuna delle cinque Sezioni speciali.

I presidenti delle Sezioni assegnano i giudizi ai Collegi.

Il Collegio designa, per l'istruzione del ricorso, uno dei suoi componenti, il quale vi provvede con i poteri e le facoltà che le norme sui giudizi innanzi alla Corte dei conti, ed in particolare quelle, attualmente vigenti, concernenti i ricorsi in materia di pensioni, attribuiscono al Procuratore generale.

Il magistrato istruttore può deferire al Collegio la pronunzia sull'acquisizione di prove, che viene resa in camera di consiglio con ordinanza revocabile in ogni momento dallo stesso Collegio.

Presso la segreteria della Sezione è tenuto, per ogni magistrato istruttore, un ruolo dei giudizi a lui assegnati.

## Art. 10.

Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni pregiudiziali attinenti al processo, quando con tale decisione definisce il giudizio.

Se le questioni pregiudiziali precludono solo parzialmente l'esame del merito, l'istruttore provvede su di esse con decreto motivato, iniziando o proseguendo la istruttoria limitatamente agli altri punti del gravame.

Fuori dei casi in cui il ricorso debba essere in tutto o in parte accolto, l'istruttore può, con decreto motivato, definire il giudizio decidendo questioni di merito diverse da quelle concernenti la valutazione di invalidità o di condizioni economiche e la dipendenza di invalidità da fatto di guerra o da prestazione di servizio.

## Art. 11.

Il decreto di cui all'articolo precedente è impugnabile con reclamo motivato al Collegio, da depositare in segreteria entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente il reclamo può essere proposto fino a quando non sia stata iniziata la discussione dell'udienza pubblica o, quando il giudizio venga definito con un successivo decreto, entro il termine di impugnazione di quest'ultimo.

Pervenuto il reclamo, il magistrato compie gli atti istruttori del caso, salvo che non abbia già fissato l'udienza collegiale e svolge eventualmente l'istruttoria concernente i punti del gravame non pregiudicati. Indi fissa l'udienza per la discussione della causa al Collegio e si procede a norma dell'articolo 8.

## Art. 12.

Compiuta l'istruzione, ove il magistrato ritenga il ricorso suscettibile di accoglimento integrale, fissa l'adunanza collegiale in camera di consiglio, alla quale fa la sua relazione.

Il Collegio, quando non accoglie integralmente il gravame e non provvede a norma dell'articolo 14, comma primo, dispone con ordinanza la continuazione dell'istruttoria, ovvero fissa l'udienza pubblica di discussione.

La sentenza di accoglimento è comunicata dalla segreteria a tutte le parti costituite, nonchè al Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Le parti interessate ed il Procuratore generale possono presentare allo stesso Collegio opposizione motivata, da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e da notificare alle altre parti costituite entro i venti giorni successivi.

Nei casi di cui al secondo ed al quarto comma il giudizio prosegue secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

#### Art. 13.

Fuori dei casi previsti negli articoli 10 e 12, al termine dell'istruzione il magistrato fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio ed ordina il deposito degli atti nella segreteria, la quale ne dà avviso alle parti costituite.

Tra le date di ricevimento dell'avviso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quattro mesi a pena di nullità, eccepibile dalla parte interessata prima che sia iniziata la discussione.

Detto termine, per le udienze successive alla prima, è ridotto a un mese.

La nullità dell'avviso di fissazione di udienza è rilevata d'ufficio solo se il termine risulti inferiore a venti giorni e la parte interessata non compaia.

Fino a dieci giorni prima dell'udienza le parti possono prendere visione del fascicolo ed estrarne copie.

Analoga facoltà spetta, con autorizzazione dell'istruttore, nel corso dell'istruzione, ovvero prima, con l'autorizzazione del presidente della Sezione.

Per tali attività, quando si tratti di pensioni di guerra, i ricorrenti possono delegare, contestualmente al ricorso o con successivo atto sottoscritto nelle stesse forme

del ricorso, le Associazioni e gli Enti di cui all'articolo 15.

In qualunque momento, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono essere depositati documenti, perizie e memorie.

L'inosservanza del suddetto termine deve essere rilevata dalla parte interessata prima che sia iniziata la discussione.

In tal caso il Collegio, ove ritenga rilevanti ai fini della decisione i documenti, le perizie, ovvero le deduzioni contenute nelle memorie, rinvia il giudizio ad altra udienza. Altrimenti dispone procedersi alla discussione.

#### Art. 14.

Quando il Collegio rileva questioni pregiudiziali attinenti al processo, che precludano in tutto o in parte l'esame del merito e sulle quali non sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 10, commi primo e secondo, pronuncia ordinanza motivata, con la quale rimette gli atti all'istruttore.

Questi dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti e fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio.

La pronuncia sul reclamo di cui all'articolo 11 è resa sempre con sentenza.

L'ordinanza di cui al primo comma è confermata o revocata con sentenza.

Quando la sentenza non definisce il giudizio, sono impartiti distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Ai provvedimenti collegiali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 276 e seguenti del Codice di procedura civile.

La sentenza è notificata, a cura della segreteria, alla parte ricorrente ed all'Amministrazione resistente, che vi dà immediata esecuzione.

#### Art. 15.

Le associazioni di cui all'articolo 3 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, e gli altri Enti abilitati dalla legge, delegano un proprio rappresentante con i compiti indicati in tale articolo, nonchè nei commi quinto e

sesto del precedente articolo 13, presso le Sezioni speciali per le pensioni di guerra.

#### Art. 16.

Nelle procedure contenziose in materia di pensioni i compiti indicati nell'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono espletati da un congruo numero di Sezioni speciali del Collegio medico-legale, istituito con decreto del Ministro della difesa e composte di cinque ufficiali medici con grado non inferiore a capitano, dei quali tre appartenenti all'esercito, uno alla marina ed uno all'aeronautica. Un tenente medico ha le funzioni di un segretario.

Analoga composizione ha la Sezione speciale istituita dall'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Il magistrato istruttore può valersi della collaborazione di uno dei componenti della Sezione di cui al precedente comma, per tutte quelle notizie di carattere tecnico atte a facilitare lo svolgimento delle istruttorie. Al suddetto ufficiale medico possono essere richiesti pareri scritti, nei casi di minore complessità.

Per le attività di cui al precedente comma il Presidente del Collegio medico-legale, delega, presso ciascuna delle Sezioni che giudicano dei ricorsi in materia di pensioni, uno dei componenti della Sezione di cui al secondo comma e, se necessario, uno o più altri componenti del Collegio medico-legale.

La composizione del Collegio medico-legale, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificata dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, è modificata in conformità delle precedenti disposizioni.

Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni concernenti il Collegio medico-legale esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Il grado degli ufficiali medici componenti le Commissioni indicate negli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, non può essere inferiore a quello di capitano.



## Art. 17.

Restano in vigore le norme che attribuiscono al Procuratore generale della Corte dei conti la facoltà di ricorrere avverso provvedimenti in materia di pensioni.

Nei casi di cui al precedente comma il Procuratore generale può intervenire nei giudizi in corso, proponendo ricorso incidentale con atto da depositare in segreteria, a pena di decadenza, non oltre il trentesimo giorno precedente alla prima udienza di discussione.

Spettano in ogni caso al Procuratore generale le facoltà previste nei commi quinto e sesto dell'articolo 13.

## Art. 18.

Per i giudizi in corso alla data indicata nell'ultimo comma si applicano le seguenti disposizioni:

ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione, ovvero l'adunanza in camera di consiglio, si provvede all'assegnazione ed alla designazione dell'istruttore, a norma dell'articolo 9, e si procede secondo le disposizioni della presente legge;

ove sia già fissata l'udienza pubblica o l'adunanza in camera di consiglio, queste sono tenute da uno dei Collegi della Sezione, al quale il giudizio è assegnato dal presidente con l'intervento del Pubblico Ministero.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

In materia di pensioni l'applicazione dell'articolo 75, comma primo, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è esclusa nei giudizi che verranno comunque decisi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Salvo il disposto del precedente comma, nonchè del penultimo comma dell'articolo 16, le norme della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del

quarto mese successivo alla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro tale termine sono emanate per la prima volta le ordinanze di cui all'articolo 1.

Art. 19.

Al primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, numero 36, sono aggiunte le parole: « nonchè davanti agli organi della Corte dei conti che esercitano la giurisdizione in materia di pensioni di guerra ».